

Da: Agenzia delle Entrate - Contact Center [mailto:scentermail@sogei.it]

Inviato: lunedì 6 marzo 2017 12:30

A: Paola Rodella <p.rodella@michelinimauro.it>

Oggetto: Risposta a richiesta informazioni numero 25636179

Testo richiesta informazioni:

Il sottoscritto Mauro Michellini, in qualità di Dott. Commercialista iscritto all'ODCEC di Milano, codice fiscale MCHMRA 57S16C121F partita IVA 11665090152, ha da circa vent'anni un'analoga posizione in Francia disciplinata dall'OEC di Marsiglia e con Studio a Nizza.....Ora, per ragioni personali e professionali, si presenta la necessità di aprire, per lo Studio francese, una sede in Italia.....Avendo richiesto espressamente l'autorizzazione all'Ordine francese competente, il quale l'ha rilasciata a condizione che la sede in Italia rispetti le stesse regole francesi a livello di deontologia e, per non creare confusione con l'analogo Studio preesistente, ora in quel di Basiglio in Via Cascina Vione, 3 ci domandavamo se, anche se la domanda può essere puerile, possa esistere la possibilità di avere una partita iva autonoma come qualunque soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia.....Preciso che, allo stato, sono residente all'anagrafe e fiscalmente in Francia dal 1998.....Cordiali saluti..

Testo risposta:

Gentile contribuente,

ci sono 3 strade alternative percorribili:

La Stabile organizzazione, l'identificazione diretta, il rappresentante fiscale.

Il concetto di stabile organizzazione viene individuato dal nostro ordinamento nell'art. 162 del TUIR e nell'art. 5 del Modello di Convenzione dell'Ocse, ovvero come una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Per richiedere la partita Iva della stabile organizzazione è necessario, prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia, presentare il modello ANR/3. La richiesta di partita Iva può essere fatta dall'amministratore unico purchè sia in possesso del codice fiscale italiano.

In alternativa è possibile l'identificazione diretta, introdotta in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell'UE n. 2000/65/CE.

Nello specifico ricorrono a tale strumento i soggetti non residenti nello Stato che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta e che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo direttamente ai relativi obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall'applicazione del tributo. Una volta che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'attribuzione della partita IVA e all'invio del relativo certificato di attribuzione, il soggetto identificato deve assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA italiana. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l'identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

- il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell'Iva dovuta;

- nell'identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Nell'ipotesi in cui il rappresentante abbia già una partita iva, riceverà un nuovo ulteriore numero di partita iva. Le due o più partite iva (tante quanto sono gli incarichi più eventualmente l'attività propria del rappresentante) dovranno essere gestite separatamente con contabilità separate. Cordiali saluti

Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.

Agenzia delle Entrate

Centro di Assistenza Multicanale di Torino

Contact Center

IL DIRETTORE